



COMUNE DI ARBUS

Provincia del Medio Campidano

REGOLAMENTO COMUNALE servizio delle pubbliche affissioni.

Approvato con delibera C.C. N. 15 del 25-02-2011

Art. 1) FINALITÀ

1.1 Il presente Regolamento disciplina, in conformità al decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993 e s.m.i., il servizio delle pubbliche affissioni nel Comune di Arbus;

1.2 Il servizio è inteso a garantire: l'affissione, a cura del Comune in appositi pannelli, dei manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 2) IMPIANTI

2.1 La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, a norma dell'art. 18 del D. L.vo 507/93, è di mq. 120, ripartiti in n° 42 pannelli dislocati secondo l'allegata planimetria;

2.2 Ogni pannello è individuato da un numero che ne identifica l'esatta ubicazione nel contesto urbano;

Art. 3) APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

3.1 La tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni sarà determinata da apposita delibera che stabilisce il costo in €/mq di superficie occupata per un giorno di affissione;

3.2 Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso;

3.3 La durata dell'affissione non deve essere superiore a 15 giorni;

Art. 4) RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro (riduzione pari ad un terzo);
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 5) ESENZIONE DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte;
- b) i manifesti delle autorità militari;

- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di Legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria con spesa a carico del Comune;

Art. 6) PAGAMENTO DEL DIRITTO

6.1 Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio o da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, e deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio mediante versamento a mezzo di conto corrente postale n° 16433096 intestato al Comune di Arbus Servizio di tesoreria, ovvero mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:

IBAN	IT53J010154383000000001051
BANCA DI RIFERIMENTO	Banco di Sardegna s.p.a. Via Porrino, 5 - 09031 Arbus (VS)

indicando la causale: Diritti di affissione per giorni _____ n° _____ manifesti formato cm. ____ X cm. ____;

6.2 Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;

Art. 7) REGISTRO CRONOLOGICO E AFFISSIONE

7.1 Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata, a cura dell'Ufficio affissioni, in apposito registro cronologico con l'indicazione del periodo di affissione;

7.2 L'ufficio affissioni apporrà sui manifesti, un timbro indicante la data di inizio e fine della pubblicazione e consegnerà gli stessi all'ufficio tecnico del Comune che curerà l'affissione;

7.3 L'addetto all'affissione dovrà redigere apposito verbale con l'indicazione del numero identificativo dei pannelli utilizzati;

7.4 Su richiesta del committente, il Comune trasmette l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;

Art. 8) ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

8.1 Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni;

8.2 Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico tramite il lancio a mezzo veicoli, salva diversa previsione di legge;

8.3 È vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche;

8.4 È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore;

8.5 Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione;

Art. 9) AFFISSIONI MORTUARIE

- a) le affissioni mortuarie saranno consentite solo nei pannelli destinati allo scopo appositamente individuati;
- b) la cura e la manutenzione dei suddetti pannelli saranno in carico alle agenzie di onoranze funebri che faranno richiesta di affissione;
- c) saranno allo scopo previste tariffe agevolate;

Art. 10) DIVIETI

È fatto divieto:

- a) affiggere manifesti nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali;
- b) Sugli edifici pubblici e privati, su statue e monumenti, mura di cinta del cimitero, oratori, chiese, impianti sportivi, pali illuminazione pubblica ecc.;
- c) la rimozione delle affissioni illegittime dovrà essere operata a cura dell'intestatario della pubblicità o comunque dalla/e persona/e cui l'affissione sia riconducibile (es: viva gli sposi...).

11) NORME FINALI E DI RINVIO

9.1 Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda;

9.2 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla norme previste del D. L.vo 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.